



## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### FACTORING DIRETTO PRO SOLUTO

– Clienti non consumatori –

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it). E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

#### CHE COS'E' IL FACTORING

Il Factoring è un contratto con il quale la Banca (Cessionario/Factor) acquista i crediti di natura commerciale, vantati dal Cedente verso uno o più debitori (Debitori Ceduti), con la possibilità – per il Cedente – di ottenere:

- l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi;
- il trasferimento sul Cessionario del rischio di mancato pagamento da parte dei Debitori Ceduti.

Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

I Debitori Ceduti possono essere aziende private o la Pubblica Amministrazione (Centrale e Non Centrale).

La cessione di crediti commerciali verso aziende private può avvenire con le seguenti modalità:

- con notifica al debitore ceduto;
- con notifica ed espressa accettazione del debitore ceduto.

La cessione del credito verso PA centrale e non centrale deve essere formalizzata mediante atto notarile e deve essere oggetto di notifica al Debitore Ceduto e – in caso di crediti verso lo Stato o enti pubblici territoriali (Regioni, province e comuni) nascenti da contratti di durata (somministrazioni, forniture e appalti) ancora in corso - da questo accettata (anche nella modalità tacito assenso ove previsto dalla legge).

La contrattualizzazione delle operazioni di Factoring avviene tramite piattaforma digitale on line. L'accesso e l'utilizzo viene fornito al Cedente dalla Banca. L'operatività e la gestione del servizio di piattaforma on line sono curate dalla Banca e/o eventuali fornitori partner esterni.

#### FACTORING DIRETTO PRO SOLUTO

Nel Factoring Pro Soluta il Cessionario assume il rischio di solvenza del Debitore, ossia il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore e garantisce la solvibilità dei debitori entro il limite del Plafond.

Il Cedente può ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte (comunque non superiore al 100% del valore dei crediti), del corrispettivo dei crediti stessi (con durata non superiore a 180 giorni) e, ai sensi di quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, può cancellare dal proprio bilancio i Crediti ceduti.

Nel caso di richiesta di anticipazione, il cliente dovrà corrispondere interessi che potranno essere calcolati in via posticipata rispetto al pagamento anticipato del corrispettivo (modalità a scalare)

oppure con il conteggio a sconto rispetto al pagamento anticipato del corrispettivo (modalità a sconto).

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti, di acquisirne la garanzia del buon fine, di disporre di una fonte ulteriore di finanziamento e di soddisfare le proprie politiche di bilancio.

### Principali rischi

Il Cliente cedente garantisce l'esistenza e la bontà dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni comporta, in via di principio, il venir meno della eventuale garanzia di solvenza sui crediti prestata dalla Banca e legittima quest'ultima a richiedere la restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati. Il rischio di revocatoria degli incassi dei debitori è a carico del cliente. Se il cliente non osserva gli obblighi previsti dal contratto di Factoring, perde l'eventuale diritto di pro-soluto.

Il verificarsi di ritardi nell'incasso dei crediti genera inoltre interessi per il ritardato pagamento nonché l'addebito di commissioni a remunerazione dell'attività svolta dall'intermediario (*cessionario*) nei confronti dell'acquirente (*debitore ceduto*) per ottenere i pagamenti.

Tra i principali rischi va evidenziata la possibile variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese di servizio) ove contrattualmente previsto.

Il tasso di interesse dato dalla sommatoria dell'indice di riferimento (ovvero, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'Indice Sostitutivo) e lo spread, non potrà in nessun caso essere inferiore a zero. Qualora tale sommatoria assuma un valore pari o inferiore a zero, la Banca applicherà un tasso di interesse pari a zero fino a quando il tasso di interesse non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla banca.

Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura diversa rispetto a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

## TASSI

### Commissioni per disposizioni di bonifico

▪ TIPOLOGIA DI TASSO	VARIABILE
▪ TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO	Determinato sommando uno spread al valore del parametro di indicizzazione
▪ SPREAD	7,000 %
▪ PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE	Euribor 3 o 6 mesi, rilevazione puntuale o media mese precedente

Esempio:

Euribor 3m/360 media mese prec.:	2,168000 %
Spread:	7,000 %
Tasso finito applicato all'operazione:	9,168 %

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente.

In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione.

L'Euribor, invece, non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In tali casi, ovvero, in generale, in caso di definitiva indisponibilità dell'Euribor, verrà applicato, in sostituzione, il parametro di indicizzazione "€STR Compounded Average Rate" a 3 mesi, pubblicato dalla BCE sul proprio sito istituzionale (<https://www.ecb.europa.eu> ovvero il differente indirizzo che verrà tempo per tempo indicato da BCE) riferito al penultimo giorno lavorativo precedente la data di decorrenza della rata interessi prevista contrattualmente, aumentato dell'adeguamento (credit spread adjustment relativo all'indice cessato) calcolato con la metodologia ISDA in via definitiva e pubblicato attualmente sul sito Bloomberg, in breve "ESTR".

L'ESTR verrà applicato dal periodo di rata interessi previsto contrattualmente, successivo alla data indicata nella suddetta dichiarazione.

In caso di aumento o diminuzione del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'importo delle rate interessi.

In caso di indisponibilità dell'ESTR, la Banca si atterrà a quanto verrà disposto dalle autorità competenti.

Il calcolo degli interessi è effettuato sulla base dell'anno commerciale e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi.

- |   |   |
|---|---|
| ▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE (IN CASO DI MODALITA' A SCALARE)   | MENSILE<br>TRIMESTRALE<br>SEMESTRALE<br>ANNUALE |
| ▪ GRACE DAYS  | 15  |
| <i>Numero di giorni successivi alla scadenza commerciale del credito entro cui l'eventuale ritardato pagamento da parte del debitore ceduto non determina la rilevazione di uno sconfinamento.</i>  |   |
| ▪ GIORNI DI TOLLERANZA  | 180   |
| <i>Numero di giorni successivi alla scadenza commerciale del credito (decurtati degli eventuali grace days) per i quali - a fronte dell'eventuale mancato pagamento da parte del debitore ceduto - maturano interessi in capo al cedente al tasso nominale dell'operazione.</i> |   |
| ▪ TASSO DI INTERESSE DI MORA  | 3,000<br>in più del tasso applicato             |

#### SPESE GENERALI

- |  |            |
|--|------------|
| ▪ ISTRUTTORIA CEDENTE                                | 1.500,00 € |
| ▪ RINNOVO ISTRUTTORIA CEDENTE                        | 1.000,00 € |
| ▪ ISTRUTTORIA DEBITORE CEDUTO                        | 300,00 €   |
| ▪ RINNOVO ISTRUTTORIA DEBITORE CEDUTO                | 250,00 €   |
| ▪ SPESE ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA CARTACEO    | 0,95 €     |
| ▪ SPESE ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA ELETTRONICO | 0,00 €     |
| ▪ CANONE MENSILE HOME FACTORING                      | 0,00 €     |

#### ALTRE CONDIZIONI E SPESE

- |   |          |
|---|----------|
| ▪ INSOLUTO SDD  | 7,50 €   |
| ▪ HANDLING DISTINTA   | 20,00 €  |
| ▪ HANDLING BONIFICO   | 6,00 €   |
| ▪ TENUTA RAPPORTO FACTORING (IN CASO DI MODALITA' A SCALARE)<br><i>a ogni periodicità di liquidazione</i> | 150,00 € |

#### COMMISSIONI DI GESTIONE

- |   |         |
|---|---------|
| ▪ COMMISSIONE RISK FEE (IN CASO DI MODALITA' A SCONTO)<br><i>da applicarsi sull'ammontare dei crediti ceduti per i giorni di anticipo</i> | 5,000 % |
| ▪ COMMISSIONE FACTORING PRO SOLUTO FLAT   | 5,000 % |

da applicarsi sull'ammontare dei crediti ceduti per i giorni di anticipo

- **COMMISSIONE FACTORING PRO SOLUTO PRO MESE** 1,000 %  
da applicarsi sull'ammontare dei crediti in essere sulle evidenze del Factor per mese o frazione di mese di chiusura al lordo degli incassi e note di credito
- **COMMISSIONE PLUSFACTORING PRO SOLUTO** 0,500 %  
da applicarsi sull'ammontare dei crediti scaduti/in essere sulle evidenze del Factor, per ogni mese o frazione di mese
- **COMMISSIONE DI RETROCESSIONE** 0,500 %  
da applicarsi sul valore dei crediti per i quali è stata richiesta dal cedente la retrocessione e/o in caso di chiusura anticipata del rapporto da parte del cedente
- **COMMISSIONE PLAFOND DEBITORE CEDUTO PRO SOLUTO** 1,000 %  
da applicarsi con periodicità trimestrale sull'importo del plafond in essere su ciascun debitore ceduto

#### VALUTE DI ACCREDITO SU CONTO FACTORING

- **GIORNI BANCA** 10 GIORNI
- **TIPO GIORNI BANCA** LAVORATIVI SUCCESSIVI

#### VALUTE DI ADEBITO SU CONTO FACTORING

- **GIORNI BANCA** 10 GIORNI
- **TIPO GIORNI BANCA** LAVORATIVI ANTECEDENTI

Le condizioni economiche sopra esposte sono da intendersi oltre IVA, se dovuta.

Sono posti a carico del Cliente anche i costi per imposta di bollo, ove dovuta, nella misura pro tempore vigente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- FACTORING

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it).

#### RECESSO E RECLAMI

È facoltà delle Parti esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art.1373 del Codice Civile, a mezzo comunicazione scritta trasmessa 15 (quindici) giorni prima secondo le modalità previste contrattualmente.

#### Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 giorni dal momento in cui sono rese disponibili al Cessionario tutte le somme dovute dal Cedente.

#### Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:  
Banco BPM S.p.A.  
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: [reclam@bancobpm.it](mailto:reclam@bancobpm.it)
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: [reclami@pec.bancobpm.it](mailto:reclami@pec.bancobpm.it)

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

#### **A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari**

##### **1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):**

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

##### **2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

#### **B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:**

##### **1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):**

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;

- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

## **2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

### **C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:**

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it)
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

**[www.consob.it](http://www.consob.it)**

**[www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)**

**[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)**

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

## LEGENDA

### **Cessione**

Negoziio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce i propri crediti esistenti e/o futuri come sopra definiti.

### **Corrispettivo della cessione**

Valore nominale dei crediti ceduti, al netto di eventuali sconti o abbuoni.

### **Credito**

Crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi la somma che il Fornitore ha diritto di ricevere dal debitore in pagamento di beni e servizi od a titolo diverso.

### **Debitore/ Buyer**

Persona fisica o giuridica – italiana o straniera – tenuta ad effettuare al fornitore il pagamento di uno o più crediti.

### **Factor**

Oltre alla nostra Società indica il Factor estero o la Società corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

### **Formola di calcolo dello sconto**

Commerciale

$(I * T * G) / \text{Divisore} * 100 + 0,005$

dove:

I=Importo\_fattura

T=Tasso

G=Data\_Scadenza\_Convenzionale/Originale–Data\_Decorrenza\_Interessi\_(espressa in giorni)

### **Fornitore/Cedente**

L'impresa Cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

### **Interessi**

Corrispettivo periodico o calcolato anticipatamente dovuto dal cliente Cedente al Cessionario a fronte della propria esposizione per il pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione di credito.

### **Notifica**

Comunicazione al Debitore della intervenuta cessione del credito, tramite la quale il debitore è impegnato ad effettuare i pagamenti esclusivamente a favore del Factor.

### **Pagamento del corrispettivo**

Pagamento operato dal Factor al Fornitore/Cedente del corrispettivo della cessione dovuto al momento dell'effettivo incasso o alla scadenza dei crediti ceduti o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del debitore, alla data convenzionalmente pattuita con il Factor.

### **Plafond pro soluto**

Limite massimo dell'importo dei crediti per i quali il Factor è disposto a garantire la solvenza del debitore.

### **Spese di handling distinta**

Spese di lavorazione e gestione di ciascuna distinta di cessione delle fatture

### **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**



Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

**Tasso di mora**

Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento di interessi e/o spese.

**Valuta**

Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi